

Normativa per gli invasi: una guida pratica

1. Quali opere sono soggette alla normativa regionale?



La normativa regionale si applica alle opere di ritenuta fino a:

- altezza ≤ 15 m
- volume d'invaso $\leq 1.000.000$ mc



Sono esclusi:

- Sbarramenti > 15 m o invasi $> 1.000.000$ mc ► competenza statale.
- Opere di regimazione (R.D. 523/1904) non destinate all'accumulo idrico.
- Invasi destinati esclusivamente a deposito/decantazione di residui industriali.
- Piccoli manufatti:
 - altezza ≤ 2 m e volume ≤ 5.000 mc
 - altezza $\leq 3,5$ m e volume ≤ 20.000 mc, purché non vi siano abitazioni o infrastrutture a valle entro 500 m.

⚠ **Attenzione:** i piccoli manufatti sono comunque tenuti alla presentazione della comunicazione al catasto degli invasi.

2. Verifica delle autorizzazioni/concessioni necessarie per l'utilizzo dell'invaso



- ✓ Concessioni di Derivazione idrica (R.D. 1775/1933)
- ✓ Pronuncia di Compatibilità ambientale (VIA, VInCA)
- ✓ Autorizzazione ai sensi del r.D. 523/1904 (in caso di bacini fuori alveo, ma scarico in un corso d'acqua di cui alla l.r. 79/2012)
- ✓ Titolo edilizio per l'esecuzione dell'intervento
- ✓ Conformità urbanistica dell'opera
- ✓ Nulla osta per riserve naturali e vincoli paesaggistici
- ✓ Titolo edilizio o SCIA in sanatoria, salvo piccoli bacini meteorici agricoli (< 50 mc/ha)

3. Comunicazione al Catasto Invasi (Modello L3)



- ✓ È obbligatoria per le opere escluse dalla L.R. 64/2009.
- ✓ Il termine è di 180 giorni dalla messa in esercizio.
- ✓ Per i manufatti $\leq 3,5$ m e ≤ 20.000 mc va allegata una autodichiarazione sul rischio indotto fino a 1 km a valle.

4. Adempimenti per gli invasi esistenti disciplinati dalla L.R. 64/2009



Classificazione dell'invaso

- Classe A: h 2-5 m; V 5.000-30.000 mc
- Classe B: h 5-7 m; V 30.000-70.000 mc
- Classe C: h 7-10 m; V 70.000-100.000 mc
- Classe D: h 10-15 m; V 100.000-300.000 mc
- Classe E: h 10-15 m; V 300.000-1.000.000 mc



Valutazione del rischio indotto

- Basso: danni trascurabili, vite umane improbabili.
- Moderato: danni economici/apprezzabili, ma vite umane improbabili.
- Alto: possibili perdite di vite umane o gravi danni economici.



Denuncia di esistenza (Modello L1)

- Obbligatoria per tutti gli invasi soggetti a LR 64/2009.
- Contiene dati tecnici su ubicazione, dimensioni, scarichi, manutenzione.
- Deve essere asseverata da un professionista (ingegnere, geologo, agronomo).
- Scadenza originaria: 31/07/2019 (oggi possibile denuncia tardiva con sanzione).
- Le sanzioni per la mancata denuncia ammontano a:
 - 150-1.500 € (impianti ≤ 10 m e ≤ 100.000 mc).
 - 1.500-15.000 € (impianti > 10 m e > 100.000 mc).



Procedimenti dopo la denuncia

- ✓ **Impianti regolari:** rilascio decreto di regolarità, foglio condizioni per esercizio e manutenzione.
- ✂ **Impianti da regolarizzare:** richiesta progetto di adeguamento entro 90 giorni secondo il modello L2.
- ⚠ **Impianti da sanare:** necessaria istanza di autorizzazione in sanatoria secondo il modello L2, entro 90 giorni.



5. Manutenzione degli invasi



Ordinaria:

- pulizia degli sbarramenti in terra con taglio degli arbusti, cespugli e piante che lo infestano: almeno una volta all'anno
- ripristino dei paramenti in terra che abbiano subito ruscamenti o piccoli smottamenti
- pulizia e mantenimento dell'efficienza delle opere di scarico che in ogni momento devono essere in grado di smaltire la portata di progetto
- ripristino dell'impermeabilizzazione
- mantenimento delle sponde al fine di assicurare la loro stabilità.



Straordinaria:

- ripristino di gravi lesioni o di abbassamento dello sbarramento
- svaso del bacino conseguente all'interrimento
- sostituzione dell'impermeabilizzazione
- lavori che incidono sulle caratteristiche considerate ai fini dell'approvazione del progetto definitivo.

⚠ **Attenzione:** Per effettuare i lavori di manutenzione straordinaria occorre l'autorizzazione preventiva della struttura regionale competente, presentando il progetto delle attività di manutenzione che si intendono realizzare.

6. Progetto di gestione degli invasi



Chi è obbligato a presentarlo:

- Invasi di classe D ed E (con altezza tra 10 e 15 m. e volume tra 100.000 e 300.000 mc.).
- Invasi di classe A, B, C solo se il corpo idrico immissario e sotteso non è alimentato esclusivamente da acque piovane o falde sotterranee, e solo se si intendono effettuare operazioni di svaso, sghiaimento e sfangamento.



Le azioni di gestione principali riguardano:

- Svaso: svuotamento totale o parziale dell'invaso.
- Sfangamento/Sghiaimento: rimozione di materiale sedimentato (fine o grossolano).
- Fluitazione: sfangamento/sghiaimento con materiale esitato a valle a bacino quasi vuoto.
- Spurgo: sfangamento/sghiaimento con materiale esitato a valle sotto battente idrico.
- Asportazione a bacino vuoto/pieno: rimozione meccanica o tramite pompaggio/dragaggio.

7. Chiusura e abbandono dell'invaso

La chiusura (temporanea o definitiva) deve essere comunicata telematicamente alla struttura regionale competente dall'intestatario dell'autorizzazione all'esercizio.



In caso di chiusura temporanea il titolare deve continuare a garantire:

- Monitoraggio e Vigilanza: Verificare l'assenza di modifiche tecniche o deterioramenti pericolosi, specialmente dopo eventi meteorologici significativi.
- Tenuta del Registro.
- Manutenzione.



In caso di chiusura definitiva e abbandono:

- Provvedere immediatamente allo svuotamento dell'invaso.
- Richiedere entro sei mesi l'autorizzazione per interventi di ripristino dei luoghi o, in alternativa, la messa in sicurezza dell'impianto, rendendo impossibile la creazione di nuovi invasi o trattenute.
- Ottemperare alle prescrizioni immediate della struttura regionale per la tutela della pubblica incolumità.
- Acquisizione della VInCA se gli interventi ricadono in siti della Rete Natura 2000 o possono avere incidenze significative.